

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3564

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLLICONE, CIABURRO, GALANTINO, SILVESTRONI

Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova e disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della morte dello scultore

Presentata il 20 aprile 2022

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Antonio Canova, il celebre artista e scultore italiano, uno tra i massimi esponenti del Neoclassicismo, famoso per opere come « Amore e Psiche » o « Paolina Borghese nei panni di Venere vincitrice », nacque a Possagno, vicino a Treviso, il 1° novembre 1757.

Il suo innato talento per la scultura si manifestò già durante i suoi primi anni di vita, quando a poco più di tre anni rimase orfano del padre, Pietro, e la madre Maria Zardo Fantolini si risposò con Francesco Sartori, trasferendosi poco dopo nel vicino paese di Crespano, suo paese natale. Antonio rimase a Possagno sotto la custodia del nonno paterno Pasino Canova, abile scalpellino e capomastro, locale scultore di discreta fama, che insegnò i primi rudimenti del mestiere al nipote, il quale, grazie alla sua spiccata indole, apprendeva

con facilità. Antonio fu costretto a lavorare già da piccolo, a causa degli stenti in cui versava ormai la famiglia: lavorò in una cava di marmo e come aiutante del nonno in qualità di giardiniere e muratore nella villa del senatore Giovanni Falier.

Quest'ultima figura ebbe un'influenza rilevante nella vita di Canova, in quanto si racconta di come un fatidico leone di San Marco cambiò la sua vita. All'età di circa dieci anni, durante una cena tra nobili veneziani, ospiti nella villa del senatore, si ruppe la scultura di vetro da mettere al centro della torta; la governante, che aveva già visto il piccolo Canova modellare la creta in modo stupefacente, chiese il suo aiuto. Fu così che tutti gli invitati rimasero estasiati, vedendo la maestria con cui un fanciullo scolpì nel burro un maestoso leone di San Marco con le ali spiegate.

A prescindere dalla veridicità del racconto, è confermato che Giovanni Falier si prese cura dell'istruzione e della formazione professionale del giovane Canova, il quale grazie al suo aiuto, dopo aver lavorato nello studio della scultura dei Torretti a Pagnano d'Asolo, nel 1768 venne mandato alla scuola di nudo dell'Accademia delle belle arti di Venezia, dove condusse il suo apprendistato. Grazie a questa esperienza ebbe anche la possibilità di frequentare veri e propri studi di scultori, realizzando in quel periodo le opere « Orfeo ed Euridice », « Apollo », « Busto di P. Renier », « Dedalo e Icaro », le prime opere che gli diedero, in breve tempo, una certa notorietà, seppur ancor limitata all'ambiente artistico locale.

Nel 1779 Canova si recò a Roma, città in cui in seguito si stabilì, dove studiò la scultura antica; un anno dopo visitò Pompei, Ercolano e Paestum, venendo a contatto con artisti e intellettuali neoclassici, ideali che influenzarono totalmente la sua arte, che inizia ad essere richiesta da mecenati dell'Europa intera. La contaminazione degli ideali neoclassici si può riscontrare in opere a sfondo mitologico, realizzate verso la fine del Settecento, come « Teseo e il Minotauro », « Eros giovinetto », « Amore e Psiche », « Ebe », « Venere e Adone », « Ercole e Lica », « Le tre Grazie », grazie alle quali Canova raggiunse fama internazionale. Durante la sua carriera artistica realizzò anche i monumenti funebri di Clemente XIII e Clemente XIV a Roma, di Maria Cristina d'Austria a Vienna e di Vittorio Alfieri a Firenze. Si dedicò molto alla pittura durante il periodo in cui Roma fu occupata dai Francesi, anni in cui decise di tornare a Possagno, dove oggi sono ancora esposte molte delle sue tele e tempere. Quando, nel 1800, tornò a Roma, andò con lui anche il fratello Gianbattista, divenuto suo segretario, e insieme si stabilirono a Piazza di Spagna.

La sua carriera non si limitò solo a quella di artista in senso stretto; infatti, nel 1802 gli venne affidato l'incarico di Ispettore generale delle antichità e delle arti dello Stato della Chiesa, che si somma a quello per la tutela e valorizzazione del

patrimonio artistico, assegnatogli in quanto Principe dell'Accademia di San Luca.

Nel 1804, con l'inizio dell'era napoleonica, Canova venne scelto dall'imperatore come suo ritrattista ufficiale, e per lui realizzò svariate tele, busti e ritratti. Nel 1815 si rese protagonista di un memorabile evento, riuscendo, grazie ad un'abile azione diplomatica, a recuperare e riportare in patria numerose e preziose opere d'arte trafugate da Napoleone. Il Papa Pio IX, riconoscendo il merito di una grande azione in difesa della patria italiana, gli conferì il titolo di Marchese d'Ischia e un vitalizio di tremila scudi, che Antonio destinò al sostegno delle accademie d'arte.

Nell'estate del 1819 Canova si recò a Possagno, in occasione della posa della prima pietra della maestosa chiesa parrocchiale intitolata alla Santissima Trinità, progettata per la sua comunità, che sarà però completata dieci anni dopo la sua morte, il 13 ottobre 1822, a Venezia, e che ora accoglie le sue spoglie.

Con la presente proposta di legge, si intende celebrare questo notevole artista, motivo di orgoglio italiano, al quale si devono non solo decine di opere meravigliose, attrazione di numerose mostre, ma anche i primi passi verso l'istituzionalizzazione della tutela del patrimonio artistico italiano; è infatti grazie ad Antonio Canova, da sempre impegnato nella preservazione dei beni culturali, che abbiamo la prima legge che tutela il patrimonio storico-artistico nazionale (1820).

È dunque imperativo ricordare con la dovuta attenzione il famoso « scultore del bello », noto per aver realizzato le sue opere in pregiato marmo di Carrara (delle quali sono affascinanti anche i bozzetti), che è riuscito a modellare e trasformare impeccabilmente la materia, dandole vita. Antonio Canova non soltanto ha rappresentato una corrente artistica, ma soprattutto ha incarnato perfettamente gli ideali dell'era neoclassica, concretamente attraverso il suo stile, e metaforicamente grazie al significato legato a tutti i suoi lavori. In quanto esponente di portata internazionale, Canova ha avvicinato l'arte italiana a quella europea, simboleggiando unità e interconnessione, e la sua attività ha

costituito una grande svolta artistica, culturale e accademica.

Tanti sono i meriti da attribuire ad Antonio Canova, e non si può non cogliere

la possibilità di ricordarlo in occasione della ricorrenza del bicentenario della sua morte, auspicando un'ampia condivisione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, promuove le iniziative per la celebrazione del pensiero e dell'opera di Antonio Canova in occasione del secondo centenario della sua morte nell'anno 2022.

2. Le iniziative celebrative di cui al comma 1 hanno lo scopo di:

a) ricordare la figura di Antonio Canova quale scultore di fama universale e principale esponente dell'età neoclassica;

b) promuovere lo sviluppo della conoscenza dell'arte e l'interesse per la stessa in tutta la popolazione, con particolare riguardo ai giovani.

Art. 2.

(Istituzione della Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova)

1. La Repubblica, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riconosce il giorno 13 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale dedicata ad Antonio Canova, di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di celebrare la figura di Antonio Canova, di promuovere lo sviluppo, la diffusione della conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale nazionale e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in materia di beni culturali.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 3.

(Attività celebrative da svolgere in occasione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzati alla celebrazione di Antonio Canova e alla promozione della tutela e della valorizzazione dei beni culturali.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

3. Ai fini del coordinamento delle attività di cui al comma 1, è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni della figura e dell'opera di Antonio Canova, di seguito denominato «Comitato», a cui è attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4. Il Ministro della cultura stabilisce, con propri decreti, i criteri di assegnazione e di ripartizione del contributo di cui al comma 3, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività proposte dal Comitato.

5. Il Comitato è composto da undici membri, compreso il presidente.

6. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura nomina i membri del Comitato, dei quali uno su designazione del Ministro medesimo, uno su designazione del Ministro dell'istruzione, uno su designazione del Ministro dello sviluppo economico, uno su designazione del Ministro del turismo, uno su designazione del Presidente della regione Veneto e uno su designazione della Fondazione Canova. Sono membri di di-

ritto i sindaci dei comuni di Roma, Venezia, Treviso, Bassano del Grappa e Possagno.

7. I membri del Comitato di cui al primo periodo del comma 6 sono scelti tra studiosi, artisti, cultori o imprenditori di comprovata competenza nel campo dell'arte.

8. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato secondo la normativa vigente.

9. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui al comma 3.

10. Il Comitato è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine devono essere inviati al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del contributo di cui al comma 3, nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

11. Il Comitato ha sede presso il Ministero della cultura.

Art. 4.

(Ulteriori iniziative per le celebrazioni di Antonio Canova)

1. Il Ministero della cultura provvede annualmente a indire un concorso di idee per produrre materiali che raccontino la figura e l'opera di Antonio Canova attraverso film, documentari, film di animazione, serie o qualsiasi altro tipo di strumento audiovisivo. I progetti di nazionalità italiana che rispondono ai requisiti di idoneità tecnica, di qualità culturale o artistica e di spettacolo stabiliti dal medesimo Ministero sono riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione per la cinematografia, ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220. Su richiesta dell'impresa cinematografica produttrice, la citata Commissione delibera anche l'attribuzione del relativo contributo al progetto riconosciuto di interesse culturale.

2. Il Ministero della cultura promuove le esposizioni delle opere di Antonio Canova, la costituzione di nuovi percorsi espositivi

di tipo tradizionale e di tipo digitale e ogni altra opera di divulgazione delle manifestazioni celebrative dedicate all'artista, anche sostenendo i luoghi storici dove l'artista ha lavorato e legati alla sua vita, quali il Tempio canoviano di Possagno e il Museo della gipsoteca e della casa natale della famiglia Canova di Possagno.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



18PDL0183610